

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

### **FINANZIAMENTO SOCI A SOCIETA' SEMPRE IN PERDITA**

Con **Sentenza 23 aprile 2014, n. 9132**, la Corte di Cassazione ha sancito che è elusivo il finanziamento dei soci a un'impresa sempre priva di utili.

Infatti, secondo la Suprema Corte, il contribuente/socio deve esporre valida motivazione della condotta posta in essere, cioè del finanziamento economico alla società priva di utili, altrimenti tale condotta è considerata antieconomica e volta alla dissimulazione degli utili ai manager.

### **PRIME LETTERE DELLE ENTRATE PER IL CONTROLLO DEL REDDITOMETRO**

Si segnala che l'**Agenzia delle Entrate**, nei giorni scorsi, ha **ufficialmente reso operativo lo strumento di accertamento del c.d. redditometro**, inviando **le prime lettere ai contribuenti considerati a rischio evasione** con riferimento al **periodo d'imposta 2009**.

Si ricorda che la Legge individua come possibili destinatari delle comunicazioni i soggetti che presentano una **differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute di oltre il 20%**. Tali contribuenti sono invitati a presentarsi presso gli uffici delle Entrate alla data/orario indicato nella lettera ricevuta; agli stessi è concessa la possibilità, **entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione**, di **chiedere un cambio di data dell'appuntamento**.

Nel caso in cui il **contribuente non si presenti o non fornisca i dati richiesti**, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi di **altri strumenti di accertamento** nonché **sanzionare il contribuente**.

### **UNA PEC PER OGNI AZIENDA**

Con **Circolare 9 maggio 2014, n. 77684**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito **chiarimenti sull'obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese**, in relazione all'iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.

**A tal riguardo, non è possibile per le imprese societarie o individuali indicare l'indirizzo Pec di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario** in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società o impresa.

Pertanto, **nel caso in cui sia rilevato d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra** (o di più altre) ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non riconducibile alla propria posizione nel registro delle imprese **sarà necessario avviare la**

**procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell' art. 2191 c.c.**, previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.

Alla luce di ciò sono da ritenersi superate le precedenti indicazioni operative fornite in passato secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l'indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario.

### **PROROGA TASI SOLO PER I COMUNI CHE NON HANNO DELIBERATO LE ALIQUOTE**

---

Con **Comunicato stampa 19 maggio 2014**, n. 128, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la **proroga del termine di versamento dell'acconto TASI** con riferimento, tuttavia, **solo ai Comuni che non avranno deliberato le aliquote entro il prossimo 23 maggio**.

Il Comunicato non individua precisamente il nuovo termine, precisando che *"la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre"*: si ritiene che il riferimento sia al **16 settembre 2014**, ma sarà necessario verificare il testo del disposto normativo (DPCM, usualmente) con il quale verrà definitivamente ufficializzato detto differimento.

**È confermato**, invece, il termine del **16 giugno** per il versamento della TASI (prima rata) in relazione ai **Comuni** che entro il citato termine del **23 maggio 2014** avranno provveduto a **deliberare le aliquote**.

### **ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI – CIRCOLARE DELL'AGENZIA**

---

Con **Circolare 21 maggio 2014**, n. 11, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti in merito a varie questioni interpretative in materia di imposte sui redditi e oneri detraibili e deducibili.

In particolare, tra le numerose precisazioni fornite si segnalano le seguenti:

- **IMU-IRPEF** (effetto di sostituzione per il 2013 e immobili situati nel medesimo comune dell'abitazione);
- **spese sanitarie** (detraibilità spese per osteopata e per biologo nutrizionista);
- **interessi passivi per mutui** (acquisto di immobili da accorpate catastalmente; mutuo per la costruzione abitazione principale – coniuge a carico; immobili inagibili per il sisma dell'Abruzzo);
- **recupero del patrimonio edilizio** (familiare convivente e documentazione; lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente; etc.);
- **acquisto mobili ed elettrodomestici** (interventi che consentono la fruizione del bonus; bonus mobili e acquisto box pertinenziale; bonus mobili e pagamento mediante bonifico, etc.);
- **riqualificazione energetica** (interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività).

### **COMPRAVENDITE IMMOBILIARI – CHIARIMENTI SUL PAGAMENTO**

---

Con **Risoluzione 20 maggio 2014**, n. 53, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito indicazioni circa la modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare, nel caso in cui l'acquirente sia una persona fisica.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nell'ipotesi in oggetto, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo può essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento di quanto dovuto a saldo.

In tali casi l'indicazione nell'atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di maggior valore art. 52, comma 1, TUR.

---

### **PAGAMENTI F24 ANCHE CON INFOCAMERE**

---

Con **Comunicato stampa 26 maggio 2014**, l'**Agenzia delle Entrate** ha reso noto che, a seguito dell'accordo siglato con l'Istituto di pagamento InfoCamere, a decorrere **da giugno**, i contribuenti potranno effettuare il **versamento dei tributi con il Mod. F24** anche tramite i **canali telematici** messi a disposizione da InfoCamere.

Tale possibilità nasce con l'obiettivo di **facilitare i contribuenti** nell'assolvimento degli adempimenti e di **incentivare l'utilizzo dei sistemi di pagamento online** in alternativa all'uso dei contanti

---

### **E' LEGGE IL PIANO CASA**

---

In data **27 maggio 2014** sulla **Gazzetta Ufficiale n. 121** è stata pubblicata la **Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del D.L. n. 47/2014 (c.d. "Piano Casa")**, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

In particolare, in sede di conversione, sono state inserite le seguenti precisazioni:

- **la soppressione del doppio limite del bonus mobili**; la spesa agevolabile può essere quindi superiore alla spesa sostenuta per i connessi lavori di ristrutturazione dell'immobile;
- nei **comuni colpiti da calamità naturali** negli ultimi **cinque anni** e in quelli **ad emergenza abitativa** è possibile **applicare la cedolare secca al 10%** (contratti a canone concordato);
- i soggetti che occupano un immobile senza averne titolo **non potranno richiedere gli allacciamenti per le forniture di luce, acqua, gas e telefono**

---

### **MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' SENZA NOTAIO**

---

Con Parere 19 maggio 2014, n. 94215, il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito all'accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484, comma. 1, n. 1-5, c.c. e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso alla **funzione notarile**, ha reso noto che, nonostante sia tutt'ora in corso un dibattito, la linea interpretativa percorribile possa essere così sintetizzata:

- **la nomina del notaio non è obbligatoria tutte le volte che la delibera assembleare**, mediante la quale vengono nominati i liquidatori di una s.r.l. nei casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 codice civile, **non sia espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo della società**;
- **la nomina del notaio e il ricorso alla verbalizzazione notarile è obbligatoria** laddove **la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente** rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti;

Il Ministero precisa inoltre che qualora l'assemblea dei soci deliberi la messa in **liquidazione volontaria** della società, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c., per la quale non sono previste *ex lege* cause di scioglimento, **sia altrettanto necessario l'ausilio del notaio**

## NOVITA' LAVORO

### SICUREZZA SUL LAVORO – RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

In materia di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro**, la **Corte di Cassazione** ha affermato che la presenza del **RSPP** sul luogo di lavoro non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di fornire ai propri dipendenti tutti i **dispositivi di protezione individuale** necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell'azienda.

A nulla vale il tentativo di ricorso contro la decisione del tribunale territoriale, sostenendo la responsabilità del RSPP presente sul luogo di lavoro, nonché di aver consegnato i DPI al lavoratore: con la **Sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014**, i giudici della Cassazione hanno confermato la condanna al pagamento di un'ammenda dell'imprenditore, dopo aver valutato nei fatti che non aveva fornito le cuffie antirumore al lavoratore e ritenendo la presenza del RSPP non rilevante nel caso in specie.

### RIOCUPAZIONE DEL LAVORATORE – COMUNICAZIONI ALL'INPS

L'INPS, con la **Circolare n. 57 del 6 maggio 2014**, fornisce chiarimenti in merito alla **validità** delle **comunicazioni obbligatorie** telematiche al fine dell'assolvimento di tutti gli **obblighi di comunicazione** posti anche **a carico dei lavoratori** (art. 9, c. 5 del DL n. 76/2013). Pertanto le comunicazioni obbligatorie (mod. "UNILAV"), acquisite nelle procedure INPS, sono valide anche ai fini degli obblighi di comunicazione della **rioccupazione del lavoratore** titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, disoccupazione ASpl e miniASpl.

L'Istituto avverte che nel caso di ripresa del lavoro con un **rapporto di collaborazione** in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, rimane l'obbligo del lavoratore di **dichiarare** all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il **reddito annuo** presunto. In tal caso, in assenza della comunicazione reddituale si verifica la **decadenza** dalla prestazione (indennità ASpl e miniASpl).

### CODICE TRIBUTO PER IL BONUS DI 80 EURO E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la **Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014**, l'**Agenzia delle Entrate** comunica l'**istituzione** del **codice tributo 1655**, che i sostituti d'imposta potranno utilizzare **sul Mod. F24** per **recuperare** le **somme erogate in busta paga**, ai lavoratori aventi diritto, **a titolo di bonus** (cosiddetto bonus 80 euro).

Con riferimento alle modalità di compilazione del Mod. F24, il codice tributo in oggetto è esposto nella sezione "**Erario**" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "**Importi a credito compensati**", con l'indicazione

- nel campo "**rateazione/regione/prov./mese rif.**" e

- nel campo “*anno di riferimento*”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014**, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al **bonus** introdotto dall’art. 1 del DL n. 66/2014 (cosiddetto “bonus 80 euro”) che i sostituti d’imposta (datori di lavoro e committenti) si apprestano ad erogare ai lavoratori che ne hanno diritto a partire dalle buste paga di maggio.

In particolare l’Agenzia illustra le **modalità di determinazione** del bonus da erogare in ciascun periodo di paga, chiarendo che la ripartizione del bonus spettante tra i periodi di paga (da maggio a dicembre o da giugno a dicembre o, comunque, tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro) potrà avvenire tenendo conto del numero di **giorni di detrazione** cadenti in ciascun **periodo di paga**

---

## INPS : ISTRUZIONI PER IL RECUPERO DEL BONUS DI 80 EURO

---

L’INPS, con la **Circolare n. 60 del 12 maggio 2014**, rende note le modalità che i **datori di lavoro/committenti** dovranno utilizzare per il **recupero del beneficio** (c.d. bonus 80 euro) introdotto dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 sui contributi previdenziali.

Come noto il predetto provvedimento stabilisce che, ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Con la Circolare n. 60/2014, l’INPS ricordando che ai predetti fini l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1655 da utilizzare nel modello F24, fornisce istruzioni per il recupero da parte delle **Amministrazioni pubbliche** limitandosi a precisare che i datori di lavoro/committenti potranno utilizzare il nuovo codice “*anche a valere sui contributi previdenziali*”.

---

## CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SU LAVORO A TERMINE E APPRENDISTATO

---

È stato convertito in Legge, il **Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014** (secondo pilastro del c.d. “Jobs Act”) recante “*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*”.

Il Provvedimento, del quale ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, tra le quali:

- in materia di **lavoro a termine**:
  - possibilità di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi **senza** indicazione di alcuna **causale**;
  - possibilità di **prorogare** il contratto a termine (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di **5 volte**;
  - fissazione di un **tetto** legale del **20%** all’utilizzo dei contratti a termine al superamento del quale dovrà essere pagata una sanzione;
- in materia di **apprendistato**:
  - il contratto di apprendistato deve contenere in forma “sintetica” il Piano Formativo Individuale;
  - possibilità, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, di procedere all’assunzione di nuovi apprendisti solo se nei 36 mesi precedenti, si sia verificata la

- prosecuzione a tempo indeterminato** del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di **almeno il 20%** degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;
- nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle **ore di formazione almeno** nella misura del **35%** del relativo monte ore complessivo;
  - l'obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'**offerta formativa pubblica**, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, **entro 45 giorni** dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
  - ai fini del programma sperimentale di cui alla Legge n. 128/2013 (conversione in legge del c.d. Decreto "Istruzione") i **contratti di apprendistato** possono essere stipulati anche in **deroga ai limiti di età** previsti per l'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- in materia di **DURC** è previsto che la **verifica** della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, con **modalità** esclusivamente **telematiche** e in tempo reale.

---

### BANDO INAIL PER INCENTIVI

---

L'INAIL, comunica sul proprio sito istituzionale che le imprese che hanno aderito al **Bando Isi 2013**, il cui progetto è risultato idoneo e pertanto hanno effettuato il download del **codice identificativo** possono partecipare alla seconda fase relativa all'**invio telematico della domanda**, che si svolgerà il **giorno 29 maggio 2014** dalle ore **16:00** alle ore **16:30**.

Con tale bando l'INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per **progetti di miglioramento** dei livelli di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**. La prima fase del progetto si è conclusa l'8 aprile 2014 con l'inserimento online del progetto. Ora si apre la seconda fase: le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo possono procedere all'invio telematico delle stesse

---

### DETASSAZIONE 10% 2014 – INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

---

Con la **Circolare n. 14 del 29 maggio 2014**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali interviene in merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali erogate in corso d'anno.

Come noto, ai sensi del **DPCM del 19 febbraio 2014**, la detassazione è applicabile per l'anno 2014 compatibilmente con quanto previsto per l'anno 2013 e di conseguenza, solamente a quelle somme riconducibili ad incrementi di produttività o efficienza, così come stabilito negli accordi di produttività di secondo livello.

Tra le altre cose, il Ministero precisa che

- qualora in corso 2013 sia stato firmato un accordo ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013 valevole anche per l'anno 2014 e
- detto accordo sia già stato depositato alla DTL competente in corso 2013,

**nessun ulteriore adempimento** dovrà essere effettuato per assoggettare ad imposta sostitutiva nel corso del 2014.

L'INPS, con la **Circolare n. 67 del 29 maggio 2014**, interviene in materia di “**bonus 80 euro**” fornendo chiarimenti con riferimento ai casi di erogazione di **prestazioni di sostegno al reddito a proprio carico**.

In particolare, l'Istituto, ricordando che le prestazioni in oggetto sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro (vedi, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, malattia e maternità) oppure alla cessazione dello stesso (vedi, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, malattia e maternità), precisa che:

- qualora eroghi direttamente la prestazione, sia in costanza del rapporto di lavoro sia nel caso di cessazione dello stesso, provvederà anche a corrispondere il bonus 80 euro;
- qualora, invece, le stesse siano anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all'Istituto, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l'eventuale bonus spettante.

Rimane fermo che gli **assicurati** che **non** hanno i **presupposti** per il riconoscimento del **beneficio** sono tenuti a darne **comunicazione all'INPS**, il quale potrà recuperare il bonus eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà giugno 2014*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*